



Decreto n. **129472(847)**

Anno **2016**

IL RETTORE

- VISTO** lo *Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari* (12 giugno 2007) elaborato dal MIUR;
- VISTA** la *Carta dei diritti degli studenti* approvata dal Consiglio nazionale degli Studenti Universitari ed inviata al MIUR in data 8 settembre 2011;
- VISTA** la proposta presentata dalla Commissione paritetica "Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti" istituita dalla Commissione didattica nella seduta del 18 gennaio 2016;
- VISTO** il parere espresso in merito dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella riunioni del 16 maggio 2016 che ha apprezzato il lavoro della Commissione paritetica che ha redatto il testo e ne ha valutato positivamente il contenuto;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico-amministrativo sul testo proposto nella riunione del 20 maggio 2016, parere espresso ai sensi dell'art. 24, dello Statuto vigente;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno 2016, con la quale approva il testo richiamato;
- VISTA** la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016, con la quale approva il testo richiamato;
- RITENUTO** che è volontà dell'Ateneo di emanare una Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse;
- VISTO** il vigente Statuto, in particolare l'art.5, comma 1 e l'art. 11, comma 2, lett. f);

DELIBERA

di approvare la *Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse* nel testo che segue:

Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse

In attuazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che garantisce a tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Università assicura ai propri studenti e alle proprie studentesse i seguenti diritti nel rispetto dei seguenti doveri.

Titolo I - Principi e tutele fondamentali

1. L'Ateneo è una comunità scientifica, di insegnamento e di ricerca, che assolve al compito di contribuire al miglioramento del livello delle conoscenze, alla trasmissione del sapere, nonché alla formazione delle nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e alla responsabilità sociale.
2. Gli studenti sono titolari di diritti inalienabili senza distinzione di genere, di condizioni personali e sociali, di etnia, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale. A loro è attribuita pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità universitaria.
3. L'Ateneo garantisce agli studenti le condizioni idonee alla promozione e allo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza



formativa. A loro è riconosciuto il diritto di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia nelle scelte culturali.

4. Gli studenti hanno il dovere di contribuire alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria.

5. Il diritto allo studio è un obiettivo primario dell'Ateneo, al quale deve essere garantita effettività. Nel quadro delle competenze nazionali e regionali di sostegno del diritto allo studio, l'Ateneo promuove la formazione degli studenti meritevoli privi di mezzi, favorendo l'attribuzione di borse di studio anche attraverso la tempestiva messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie mediante pubblicazione sul proprio sito. Gli studenti hanno il dovere di utilizzare le informazioni disponibili e di rispettare le scadenze fissate e gli adempimenti richiesti per la fruizione dei benefici.

6. Gli studenti che a qualunque titolo beneficiano delle pubbliche risorse messe a loro disposizione hanno il dovere di farne un uso responsabile nel perseguimento del proprio impegno di studio e formazione.

7. Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello. A tal fine l'Ateneo si impegna a fornire gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune pregresse e per completare con successo il loro percorso formativo.

8. Gli studenti diversamente abili hanno il diritto di partecipare pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo si impegna a favorire il concreto esercizio di tale diritto garantendo i servizi di accoglienza, assistenza e integrazione.

9. Gli studenti in mobilità nazionale e internazionale hanno il diritto di partecipare a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo garantisce loro adeguata assistenza anche con l'organizzazione di appositi servizi, impegnandosi ad agevolare il loro completo inserimento nella comunità universitaria.

10. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Ateneo attraverso l'istituto della rappresentanza negli Organi decisionali e di indirizzo secondo le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo; hanno altresì il diritto di partecipare agli Organi che programmano e valutano l'attività didattica.

11. Gli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato di rappresentanza in aderenza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, impegnandosi in questa funzione con continuità. A tal fine l'Ateneo mette a loro disposizione gli spazi e gli strumenti necessari.

12. Gli studenti, senza distinzione alcuna di genere, di condizioni personali e sociali, di etnia, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale, hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, di studio e di confronto collettivo. È riconosciuto il loro diritto di assemblea nei luoghi dell'università senza onere finanziario, di associazione e di organizzazione collettiva nel rispetto delle leggi dello Stato, dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dei principi di tolleranza e pluralismo.

13. L'Ateneo riconosce il diritto degli studenti di svolgere all'interno delle strutture universitarie attività da essi gestite con finalità formative e culturali, non sostituite di compiti istituzionali; con apposito bando annuale l'Ateneo mette a disposizione fondi destinati al finanziamento di queste attività.

14. Gli studenti hanno il dovere di rispettare i regolamenti di assegnazione degli spazi messi a loro disposizione dall'Ateneo, mantenendone la funzionalità e il decoro.



Titolo II - Servizi e qualità della didattica

15. Gli studenti hanno diritto di compiere la propria scelta tra percorsi di studio chiaramente descritti e caratterizzati da specificità disciplinari esplicitamente definite. Le informazioni relative all'organizzazione dei corsi, pubblicate di norma due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico sul sito dell'Ateneo ed eventualmente su altri supporti, devono contenere: il calendario didattico, il programma dettagliato dei corsi già definiti, il nome e l'indirizzo elettronico dei docenti, la composizione dei Consigli dei Corsi di studio, gli orari e i servizi delle Biblioteche di Ateneo e delle aule informatiche e ogni altra informazione utile allo studente. L'orario delle lezioni, relativo all'intero semestre, deve essere pubblicato di norma almeno due settimane prima dell'inizio delle lezioni.

16. L'Ateneo deve garantire agli studenti che tutti i testi adottati dai corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri utenti.

17. L'accesso alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate è un diritto di tutti gli studenti. È compito dell'Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e qualsiasi impedimento che ostacoli la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari, nonché assicurare sufficienti e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura.

18. Gli studenti hanno diritto di utilizzare postazioni informatiche e multimediali con collegamento a internet o a servizi wireless per l'accesso alla rete, presenti nelle sedi. Hanno il dovere di farne un uso proprio e consono alle finalità didattiche. Hanno altresì il diritto di usare piattaforme software libere per accedere ai servizi informatici dell'Ateneo. L'Ateneo si impegna a garantire che i documenti digitali prodotti siano distribuiti anche in formati di tipo aperto.

19. Gli studenti hanno diritto di frequentare i corsi nei giorni e negli orari previsti e resi noti prima dell'inizio delle lezioni. L'orario delle lezioni e dei tirocini obbligatori deve essere congegnato in modo da ridurre al minimo le sovrapposizioni fra insegnamenti e attività dello stesso anno. Qualora il titolare sia impossibilitato a svolgere la lezione per ragioni serie e impreviste, gli studenti hanno diritto di riceverne immediata comunicazione mediante avviso pubblicato sui siti istituzionali. La lezione deve essere recuperata in altro orario in accordo con gli studenti frequentanti. In caso di prolungato impedimento del titolare, gli studenti hanno diritto alla sostituzione del docente a cura del responsabile della struttura didattica.

20. Gli studenti hanno diritto di essere assistiti nel percorso di preparazione dell'esame o nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca durante l'orario di ricevimento che il titolare del corso ha stabilito e reso pubblico prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Qualora si presenti un impedimento del docente per ragioni serie e impreviste, gli studenti hanno diritto di riceverne immediata comunicazione mediante avviso pubblicato sui siti istituzionali.

21. Durante il loro percorso di studi gli studenti hanno diritto a usufruire dell'attività di orientamento e assistenza svolta dalla struttura didattica di riferimento.

22. La compilazione delle schede di valutazione dei corsi disciplinari da parte degli studenti, prevista al termine dei corsi, deve avvenire secondo modalità che garantiscano il completo anonimato. I risultati complessivi derivanti dall'analisi delle schede di valutazione, una volta esaminati dal Nucleo di Valutazione, sono pubblici.



Titolo III - Prove d'esame

23. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale e trasparente, garantita da prove di esame coerenti con il programma, con gli obiettivi formativi e con le modalità di svolgimento dei corsi, come rese note prima dell'inizio delle lezioni nelle pagine personali dei docenti titolari.

24. Gli appelli di esame devono essere organizzati secondo una distribuzione temporale e in numero non inferiore a 6, secondo quanto disciplinato dall'art. 19 del Regolamento didattico, per permettere agli studenti la programmazione del proprio carico di esami. Il calendario degli appelli deve essere pubblicato sul sito di Ateneo almeno trenta giorni prima dell'inizio delle sessioni. Le date degli appelli non possono essere modificate, salvo casi di impedimento del docente per ragioni serie e impreviste che devono essere tempestivamente comunicate e adeguatamente diffuse mediante avviso pubblicato sui siti istituzionali; le date di esame non possono comunque essere anticipate rispetto al calendario fissato. Tra due appelli della stessa sessione di esame deve intercorrere un intervallo di almeno quattordici giorni. Nella misura del possibile la programmazione degli appelli di esame di corsi della stessa coorte – con particolare riferimento agli esami scritti – tiene conto di eventuali sovrapposizioni.

25. Gli studenti hanno diritto di sostenere l'esame davanti a una commissione appositamente nominata, presieduta dal docente titolare del corso, e hanno diritto di richiedere di essere esaminati dal titolare stesso.

26. Gli studenti hanno il dovere di iscriversi agli esami nel rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento del loro corso di studi.

27. Gli studenti hanno il dovere di sostenere le prove preparandosi adeguatamente e senza ricorrere a mezzi non consentiti dalla normativa vigente.

28. Gli studenti hanno diritto di conoscere l'esito delle prove scritte e di prendere visione degli elaborati e dei relativi materiali, nonché di chiedere e ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.

29. La valutazione del profitto degli studenti deve riferirsi alla preparazione ed esposizione nella materia oggetto di esame. La commissione d'esame può chiedere allo studente di esibire il libretto universitario al solo fine della sua identificazione; non può prendere visione dei voti già registrati di precedenti prove prima di avere espresso la valutazione finale, né può sottoporre a controllo il materiale didattico utilizzato dall'esaminato.

30. Gli studenti hanno diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della prova di esame. L'esame può essere annotato come "ritirato" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente.

Titolo IV - Libertà didattiche

31. Gli studenti hanno il diritto di presentare piani di studio individuali, corrispondenti ai propri interessi disciplinari, purché essi rispettino i limiti stabiliti dal Regolamento del loro corso di studio e siano coerenti con il percorso formativo.

32. Gli studenti possono promuovere attività formative e culturali autonome, utili al raggiungimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria, purché essi rispettino i limiti stabiliti dal Regolamento del loro corso di studio. Tali attività possono essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi su richiesta degli studenti e



previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti.

33. Gli studenti hanno il diritto di concordare con il docente relatore l'argomento della tesi di laurea, che deve prevedere un impegno commisurato ai cfu previsti dal Regolamento del loro corso di studi. La valutazione della tesi deve riguardare esclusivamente la qualità scientifica dell'elaborato, prescindendo dalle opinioni personali dello studente, e non deve essere influenzata negativamente dai tempi di completamento del percorso di studi.

34. Gli studenti hanno il dovere di svolgere la tesi con l'applicazione personale all'argomento prescelto, rispettando le norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di qualsiasi livello e attenendosi alle indicazioni previste dal Regolamento del loro Corso di studio.

35. I laureandi hanno diritto di sostenere esami fino all'ultima data di appello indicata dalla Scuola, rispettando quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo e compatibilmente con i necessari adempimenti amministrativi degli uffici competenti per la registrazione degli esami e per i controlli di carriera.

Titolo V - Contribuzione economica

36. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge e dall'Ateneo nel Manifesto degli studi, gli studenti hanno il dovere di concorrere al finanziamento dell'Ateneo in base alle possibilità del loro reddito di riferimento. È dovere dello studente fornire all'Ateneo informazioni veritiere circa le proprie condizioni economiche, producendo idonea documentazione agli Uffici competenti entro le scadenze stabilite e rese pubbliche dall'Ateneo.

37. Gli studenti hanno diritto di conoscere i criteri di determinazione applicati per la definizione delle tasse, che devono corrispondere al principio di progressione fiscale ed essere tali da garantire il rispetto del principio costituzionale del diritto allo studio. Le scadenze di pagamento devono essere rese note dall'Ateneo con congruo anticipo.

Titolo VI - Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

38. Tutti gli studenti in regola con l'iscrizione e con il pagamento delle tasse godono dell'elettorato attivo; godono altresì dell'elettorato passivo secondo le norme previste dal Regolamento generale di Ateneo.

39. L'Ateneo è tenuto a rendere note con congruo anticipo e adeguati mezzi di diffusione le informazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione degli studenti alle elezioni; è altresì tenuto ad assicurare in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono svolgersi in un periodo e secondo modalità tali da permettere la massima affluenza al voto.

40. I Rappresentanti degli Studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare ai lavori degli Organi dell'Ateneo di cui fanno parte. Salvo i tempi necessari all'esercizio della funzione, la rappresentanza non deve pregiudicare le attività curriculari degli studenti.

41. La nomina di studenti in Organi non elettivi deve avvenire previa consultazione delle Rappresentanze studentesche elette negli Organi di governo dell'Ateneo.

Titolo VII - Studenti a tempo parziale e lavoratori

42. Gli studenti che non intendano seguire gli studi universitari a tempo pieno possono



chiedere con istanza scritta e motivata, indirizzata agli Uffici amministrativi, il riconoscimento della condizione di studenti a tempo parziale senza che ne derivi alcuna forma di discriminazione.

43. Gli studenti iscritti a tempo parziale possono chiedere al titolare del corso di concordare occasioni di ricevimento in orari adeguati alle proprie esigenze, compatibilmente con le disponibilità del docente.

44. L'organizzazione dei servizi al pubblico delle Segreterie deve tenere conto delle esigenze degli studenti iscritti a tempo parziale.

Titolo VIII - Tirocinanti e studenti in stage

45. L'Ateneo si impegna a promuovere esperienze di stage e tirocinio coerenti con le finalità didattiche indicate dai propri organismi competenti e nel rispetto dei tempi di studio e delle condizioni economiche dello studente.

46. Le convenzioni con le aziende e con gli enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio vengono stipulate nel rispetto del presente Titolo.

47. Gli studenti hanno il diritto all'assegnazione del Tutor universitario prima dell'inizio del tirocinio.

48. Gli studenti hanno il diritto di essere informati riguardo ai rischi specifici a cui possono essere esposti durante lo svolgimento del tirocinio.

49. Di regola le attività di stage o tirocinio devono essere svolte in giorni feriali e in orario diurno per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nel Regolamento didattico vigente o per le ore previste nel progetto formativo, qualora si tratti di tirocinio extracurricolare, tenuto conto delle convenzioni stipulate dall'Ateneo con le aziende e con gli enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio.

50. Nello svolgimento dello stage e del tirocinio gli studenti hanno il dovere di rispettare il progetto formativo sottoscritto e le esigenze di privacy e di riservatezza indicate dalla struttura ospitante. Gli studenti hanno altresì il dovere di osservare un comportamento rispettoso delle persone e delle strutture delle organizzazioni ed enti ospitanti.

51. Gli studenti hanno diritto e il dovere di valutare le attività di stage e tirocinio attraverso questionari anonimi, compilati al termine dell'attività con esclusivo riferimento agli obiettivi effettivamente raggiunti. I risultati complessivi dei questionari sono pubblici e sono esaminati dalla struttura didattica promotrice del tirocinio e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

52. Il raggiungimento degli obiettivi delle attività di stage e tirocinio viene attestato dal Tutor universitario e dal Tutor aziendale al termine di un periodo stabilito dalle competenti strutture didattiche.

53. Le attività lavorative svolte dagli studenti-lavoratori possono essere riconosciute come attività di tirocinio o di stage purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Studio di appartenenza, previo parere dell'Organo competente e nei limiti massimi previsti dalla legge, dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Titolo IX - Diritto alla mobilità

54. L'Ateneo si impegna a ricercare accordi con enti pubblici e privati per offrire opportunità di mobilità, favorendo l'inserimento degli studenti nella sede universitaria che lo accoglie.



55. Gli studenti hanno diritto a un'informazione esauriente sulle opportunità di periodi di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di studio, i cui criteri di acquisizione devono essere chiaramente definiti in ogni bando. L'Università assiste lo studente nell'adempimento degli obblighi e delle procedure necessarie per lo svolgimento del periodo di studi in mobilità.

56. L'Ateneo è tenuto a riconoscere i crediti previsti dall'accordo didattico (preventivamente firmato dagli organi rappresentativi dei partners stipulanti secondo le modalità previste dallo specifico programma di scambio), una volta che essi siano stati acquisiti dagli studenti in mobilità nelle sedi universitarie con le quali vige l'accordo. L'eventuale diniego deve essere fondato su una motivazione adeguatamente circostanziata.

Titolo X - Dottorandi di ricerca

57. I principi generali della presente carta, se e in quanto applicabili, si estendono agli studenti iscritti a Corsi di dottorato di ricerca e della formazione post-laurea.

58. Il Collegio dei docenti è tenuto ad assegnare a ciascun studente di dottorato un Tutor con funzione di guida e di indirizzo nel percorso di formazione alla ricerca.

59. Gli studenti di dottorato hanno diritto alla chiara individuazione del loro percorso formativo, organizzato su date certe e su un argomento di ricerca da sviluppare in autonomia.

60. Il Collegio dei docenti è tenuto a individuare e promuovere per gli studenti di dottorato esperienze formative esterne all'Ateneo di appartenenza.

61. Gli studenti di dottorato hanno diritto a una propria rappresentanza presso i Dipartimenti nei quali svolgono la loro attività.

62. Gli studenti di dottorato hanno diritto di usufruire di periodi di sospensione per tutte le circostanze previste dalla legge. Hanno altresì diritto di chiedere un rinvio dell'esame finale di dottorato per tutte le circostanze previste dalla legge.

Titolo XI - Disposizioni finali

63. La Carta viene resa nota mediante pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione Studenti. La sua osservanza è garantita dagli Organi dell'Ateneo.

64. La tutela attiva della Carta è demandata al Garante dei diritti, a cui è affidato l'incarico di promuoverne l'applicazione e l'efficacia.

65. Le segnalazioni di presunta trasgressione delle norme contenute nella Carta sono rivolte al Rettore e ai Responsabili delle strutture interessate o direttamente al Garante da singoli studenti o dottorandi e da chi ritenga di aver riscontrato una violazione delle disposizioni qui espresse. Il Personale dell'Ateneo è tenuto a collaborare con l'azione di tutela anche fornendo tutte le informazioni di cui è a conoscenza.

66. Gli autori di segnalazioni false o mendaci sono sanzionabili con i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

Firenze, 23 settembre 2016

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei